

N. R.G. /2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:  
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

EMANUELE ARGENTO

ATTORE/I

contro

SPA (C.F. ),  
, con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO/I

**Oggetto:** Contratti bancari (deposito bancario, etc)

**CONCLUSIONI**

**Parte attorea:** «

**parte convenuta:** «»

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

, in qualità fideiussore della , si è  
tempestivamente opposto al decreto ingiuntivo n. 2162/15 emesso in data  
22.12.2015 e notificatogli in data 29.12.2015, con cui il Tribunale di Pescara gli  
ha ingiunto il pagamento in favore della la S.p.a., con vincolo solidale e  
senza dilazione dell'importo complessivo di Euro 43.898,84, limite della garanzia  
prestata, oltre ulteriori interessi ed accessori, di cui: a) Euro 59.878,72 quale

pagina 1 di 13



saldo debitore al 14.04.2015 del c/c n. 578 (poi n. 3502/636511, poi n. 2400414311) con apertura di credito connessa, sottoscritto dalla

S.a.s. presso la filiale di Pescara in data 4 luglio 2000, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 15.04.2015 al saldo; b) Euro 20.781,31 quale saldo debitore al 14.04.2015 del finanziamento n. 2400414312 in data 3 settembre 2001 concesso alla S.a.s., oltre interessi legali maturati e maturandi dal 15.04.2015 al saldo.

L'attore ha formulato i seguenti motivi d'opposizione:

1) la carenza di legittimazione attiva della società S.p.a., i rapporti dei quali si controverte sono originariamente intervenuti con la S.p.a., poi S.p.a., per cui la S.p.a., quale procuratrice della S.r.l. ( ) la quale non è parte in senso formale o sostanziale dei rapporti da cui discende la pretesa creditoria;

2) la prescrizione del diritto della Banca a richiedere il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, giacché la stessa opposta, nel ricorso per ingiunzione, afferma di avergli comunicato – tra gli altri – con raccomandata a.r. del 3.10.2003, la revoca dei fidi, nonché il recesso dal contratto di c/c e di finanziamento di cui è causa, con conseguente richiesta di pagamento degli importi relativi a tali rapporti bancari e successivamente a tale missiva l'Istituto di credito non ha più inviato alcuna comunicazione in tal senso all'odierno opponente e solo dopo ben 12 anni circa ha proposto ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;

3) l'inidoneità della documentazione prodotta dalla Banca opposta ai fini della prova dell'asserito credito ingiunto, non essendo sufficiente a tali fini la produzione degli estratti di saldaconti;

4) Relativamente al rapporto di c/c n. 578 (poi n. 3502/636511, poi n. 2400414311) ed apertura di credito connessa: a) l'illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari (conto corrente, aperture di credito in conto corrente), in quanto non corrispondenti a quelle effettivamente applicate e praticate dalla Banca; b) la pattuizione degli interessi è nulla o non è mai



avvenuta correttamente, avendo l'originario istituto di credito applicato tassi arbitrari d'interesse la cui misura tocca punte altissime; c) l'applicazione di oneri non pattuiti in violazione degli artt. 1284 c.c e 117, comma 4 D.Lgs. 385/93, tra i quali la c.m.s., la quale anche se pattuita sarebbe nulla per assenza di causa; d) l'illegittima applicazione delle valute; e) nullità delle clausole del contratto di conto corrente che regolano il computo degli interessi, il computo delle valute e l'addebito della c.d. "commissione di massimo scoperto" poiché effetto del recepimento di un accordo di cartello risalente al 1952 intervenuto tra le Banche aderenti all'ABI.

5) Relativamente al rapporto di finanziamento n. 24004141312: a) la nullità degli interessi e oneri addebitati in quanto difformi da quello pattuiti; b) l'indeterminatezza del tasso d'interessi convenuto che nel contratto è indicato in misura pari all'EURIBOR a un/tre/sei mesi, rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di 2,50 punti per anno, senza indicazione del suo ammontare al momento di sottoscrizione del contratto il tasso cui si fa riferimento, e comunque EURIBOR, al pari delle cosiddette "norme bancarie uniformi", rappresenta l'esecuzione di un accordo tra imprese vietato ai sensi dell'art. 2 della legge 287 del 1990 perché finalizzato a fissare le condizioni contrattuali (lett. a) e ad impedire o limitare gli sbocchi al mercato (lett. b) con conseguente sua nullità per contrarietà a norme imperative di legge (art. 1418 c.c.) e, pertanto, inefficaci; c) la mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale, con conseguente violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., per impossibilità di verificare ex ante la determinazione delle quote interessi su ogni singola rata e di conoscere l'effettivo tasso applicato dal professionista; c) Nullità delle clausole suindicate per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., in particolare della clausola con cui viene pattuita la corresponsione di interessi in misura superiore al tasso legale;

6) l'illegittimità della segnalazione al CAI e il diritto di essa parte opponente al risarcimento dei danni.;

7) la nullità e l'inefficacia della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 1956



cod. civ.

*Ha, quindi rassegnato le seguenti conclusioni: « A) in via preliminare:*

*- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta;*

*B) nel merito in via principale: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta a richiedere il pagamento delle somme di cui al d.i. opposto con conseguente rigetto integrale dell'ingiunzione; - rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; - rigettare, comunque, tutte le domande, istanze e/o richieste avanzate dalla Banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto destituite di fondamento ed illegittime in fatto e diritto; C) nel merito ed in via subordinata: - Relativamente al conto corrente n. 578, poi n. 3502/636511, poi n. 2400414311, ed apertura di credito connessa. - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente ed aperture di credito collegate; - dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 Testo Unico Bancario, ovvero ai diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve alla Banca opposta a titolo di commissione di massimo scoperto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato sui conti correnti e aperture di credito per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig. relativamente ai rapporti bancari di cui è causa; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo dei rapporti di conto corrente ed aperture di credito collegate, ed eventualmente operata la compensazione*



*legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata. - Relativamente al contratto di finanziamento n. 2400414312. - dichiarare per i motivi indicati nel presente atto la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.; - dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c. - dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di finanziamento; - dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.; - accertata la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di finanziamento aziendale, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig.*

*, relativamente al rapporto di finanziamento di cui è causa.»*

La convenuta, tardivamente costituita, ha eccepito l'infondatezza delle avverse difese, in particolare:

1') sulla ritenuta carenza di legittimazione attiva della S.p.A., in sede monitoria, è stata allegata tutta la documentazione relativa al conferimento della procura speciale alla già menzionata società da parte della

;

2') sulla supposta intervenuta prescrizione del diritto della Banca a richiedere il pagamento delle somme ingiunte, l'opponente ha ommesso di considerare gli atti interruttivi intervenuti in epoca antecedente alla notifica del provvedimento monitorio e successivi alla messa in mora del 03/10/2003, ossia il



ricorso ex art. 93 L.F., depositato in data 26/01/2006, con la quale la Banca ha proposto di ammissione al passivo del fallimento della S.a.s. nonché del Socio accomandatario, Sig. , rubricato al n. /05 R.F. del Tribunale di Pescara, fallimento della S.a.s., dichiarato in data 15/07/2005 e chiuso, ad esito di concordato fallimentare, in data 13/04/2007;

3') In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli art 633 e seg.ti c.p.c. e sulla efficacia probatoria della documentazione prodotta in via monitoria il rispetto delle disposizioni prescritte, e segnatamente quelle di cui al combinato disposto dell'art. 633 c.p.c. e dell'art. 50 D.Lgs n. 385/93, laddove la prova scritta richiesta emerge dall'estratto notarile, contenente la descrizione del saldo contabile del conto corrente n. 578 (rinumerato al n. 3502/636511 e, da ultimo, al n. 2400414311) e del finanziamento n. 2400414312, proveniente dall'Istituto di Credito ricorrente e certificato dal Notaio;

4') la prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi, atteso che il primo atto interruttivo è stato compiuto il giorno 22/01/2016, data di comunicazione del primo incontro di mediazione da parte dell'Organismo, quale primo atto idoneo alla costituzione in mora della Banca;

5') in punto di validità della applicazione degli interessi, delle c.m.s. e di qualsiasi altra condizione in relazione al c/c n. 578 (rinumerato al n. 3502/636511 e, da ultimo, al n. 2400414311), essendo intervenuta espressa pattuizione scritta prevedente, in relazione al contratto di c/c n. 578 (rinumerato al n. 3502/636511 e, da ultimo, al n. 2400414311) del 04/07/2000, la misura degli interessi debitori (tasso effettivo annuo pari al 14,752%), con l'indicazione del tasso creditore effettivo annuo (pari al 0,0625%), e la debenza della C.M.S. (pari al 1,00%) specifica pattuizione delle condizioni economiche anche in relazione agli affidamenti concessi in data 04/07/2000, siccome specificatamente indicato, dal quale risulta la misura degli interessi dovuti, con l'indicazione delle altre condizioni pattuite (cfr. doc.ti 7 e 8 d.i.);

6') 'la decadenza dell'opponente, a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto l'art. 8 delle "Norme che regolano i conti



correnti di corrispondenza e servizi connessi”,

7') il contratto di conto corrente n. 578 (rinumerato al n. 3502/636511 e, da ultimo, al n. 2400414311) non prevede alcuna applicazione dei c.d. “interessi uso piazza” ma porta l'indicazione dei tassi di interesse stabiliti inter partes e la previsione della variazione degli stessi che risultano ancorati al TUS stabilito, ora, dalla Banca Centrale Europea, per cui nessuna non si configura alcuna illecita violazione della concorrenza;

8') in tema di nullità dei tassi di interesse per violazione della c.d. “legge usura” è evidente la (solo) ipotizzata applicazione di tassi usurari, ferma la prescrizione legislativa di operare il giudizio di usurarietà nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;

9') per quanto afferisce alla c.m.s., la cui validità è stata affermata dalla giurisprudenza, sarà necessario operare, in coerenza con le metodologie di cui al punto C5 delle istruzioni dell'UIC della Banca d'Italia, un confronto tra l'ammontare percentuale dalla CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle. ove si ritenga procedere ad un'indagine che involga il supposto superamento dei tassi soglia, questa dovrà attenersi ai criteri dettati nelle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore sino al II trimestre 2009, atteso che tale Ente risulta parte integrante del percorso che l'autorità amministrativa deve seguire per “fotografare” l'andamento dei tassi finanziari siccome stabilito dall'art. 2 della Legge n. 108/96;

10') Sul contratto di mutuo chirografo n. 24004141312 sottoscritto dalla Società opponente: in punto di validità della applicazione degli interessi e delle altre condizioni pretende di svuotare di valore la documentazione contrattuale richiamata attraverso un'analisi strumentale delle clausole contrattuali e del piano di ammortamento del prestito chirografo concesso, senza supportare i propri assunti con alcun prospetto contabile e la legittima facoltà di demandare ad un indice esterno certo, qual è l'euribor, la determinazione del tasso d'interessi;



11') sulla condotta della Banca e sulla legittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, deve considerarsi che detta segnalazione è un atto dovuto da parte dell'Istituto a tutela del Sistema bancario, in quanto rifletteva puntualmente la posizione dei rischi diretti ed indiretti in capo alla Società correntista in ragione della esposizione del conto mai ripianata;

12') l'infondatezza dell'exceptio doli e dell'invalidità della garanzia.

Ha, quindi concluso nei termini che seguono: «I) *In via incidentale, visto l'art. 648 c.p.c. sussistendone i presupposti, concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;*

*II) nel merito, accertata la non fondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo, come svolta dall'attore, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in opposizione (come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione) per l'effetto, rigettare la stessa con conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Pescara n. 2162/2015 D.I., in uno alla condanna al pagamento delle maggiori somme per gli interessi maturati e maturandi nella misura indicata nel d.i.; III) in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello ingiunto e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate dalla Banca; IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.»*

Con la memoria di cui al n. 2) dell'art. 183, co. VI, c.p.c. l'attore ha eccepito la nullità del tasso d'interesse applicato al rapporto di finanziamento a causa della nullità del parametro euribor, invocando l'accertamento dell'illecito antitrust della Commissione Europea compiuto nella Decisione della Commissione del 4.12.2013 relativa al "caso antitrust AT.39914 – EIRD (Euro Interest Rate Derivatives)".

La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u.

\*\*\*

**1. Inammissibilità eccezione di prescrizione e decadenza formulate dalla convenuta.**





1.1. Le eccezioni di prescrizione e decadenza dall'impugnazione degli estratti conto formulate dalla convenuta sono inammissibili: in quanto eccezioni non rilevabili d'ufficio dovevano essere proposte con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nel caso di specie non ricorrente, poiché l'udienza indicata in citazione era il 26.05.2016, differita ex art. 168 bis, co. 4 all'1.06.2016 (sull'irrilevanza del differimento d'ufficio di veda Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2299 del 30/01/2017) e la comparsa di costituzione dell'opposta è stata depositata telematicamente solo in data 17.05.2016.

## **2. Difetto di rappresentanza dell'opposta**

2.1. L'attore assume che l'opposta non sia titolata a pretendere il credito azionato in quanto «*i rapporti dei quali si controverte sono originariamente intervenuti con la \_\_\_\_\_, poi \_\_\_\_\_ S.p.a., e l'istante \_\_\_\_\_ S.p.a., ( \_\_\_\_\_ ) non è parte in senso formale o sostanziale parte [...]* in atti non vi è nessun documento che attesti il passaggio in capo alla stessa \_\_\_\_\_ del diritto(eventuale) del presunto credito.» (v. memoria n. 1, art. 183, co. VI, c.p.c. di parte attores).

2.2. L'eccezione è infondata, giacché nella la procura per Notar (cfr. doc. 6, d.i.) la \_\_\_\_\_ (alla quale la stessa \_\_\_\_\_ – con atto del 20.11.2014, doc. 5 del fascicolo monitorio – aveva ceduto in blocco i crediti tra i quali era compreso quello oggetto del presente giudizio) attribuisce al \_\_\_\_\_ S.p.A. (già \_\_\_\_\_) la rappresentanza sostanziale della mandante– cessionaria del credito dalla \_\_\_\_\_ in ragione della “*gestione del recupero dei crediti acquistati da quest'ultima, con espressa facoltà di porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili per la migliore realizzazione dell'incarico assegnato al Procuratore Speciale ai sensi dei documenti della Cartolarizzazione*”, nonché, tra l'altro, “*avviare e perseguire azioni e cause legali a nome della Società' (tanto come parte attrice quanto come parte convenuta), comparire in giudizio nelle cause intentate attraverso la Società, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma del codice di procedura civile*”, con la indicazione esemplificativa e non esaustiva degli atti ed



attività che la S.p.A. avrebbe potuto compiere e, da ultimo, con la possibilità di “*compiere ogni altro atto necessario allo scopo*”.

2.3. Per cui la s.p.a. risulta essere titolare della rappresentanza sostanziale, conferitale dalla cessionaria del credito, dunque capace di stare in giudizio per essa e in suo nome, in conformità a quanto previsto dall'art. 77 c.p.c.

2.4. Va precisato – avendo l'opponente censurato la carenza della qualità di parte in capo all'opposta – in generale, sul piano del diritto comune (art. 1260 e ss. cod. civ.) che la cessione del credito, nella prospettiva del ceduto, dà luogo ad una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, qualificata come successione a titolo particolare nella situazione creditoria che legittima il cessionario ad esercitare esclusivamente i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione; in base alla normativa di settore, la legge n. 130 del 1999 e l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, applicabile nel caso di specie, è prevista una disciplina di maggior favore nei confronti del cessionario, ad esempio, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884); è riconosciuta la facoltà di avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31577).

2.5. In conclusione, l'eccezione è integralmente rigettata.

### **3. Prescrizione del credito ingiunto**

3.1. Dapprima va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, il quale assume che dalla comunicazione, con raccomandata a.r. del 3.10.2003, da parte della Banca della revoca – *rectius* recesso – dai rapporti di conto corrente e di finanziamento alcun atto interruttivo della prescrizione sia stato compiuto, con conseguente estinzione della pretesa creditoria azionata,



essendo il ricorso e il d.i. stati notificati solo in data 29.12.2015, dunque oltre il termine di dieci anni

3.2. L'opposta, come già accennato, ha dedotto di avere interrotto il termine di prescrizione con la presentazione, con atto depositato in data 26.01.2006, della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della

S.a.s. nonché del Socio accomandatario, Sig. \_\_\_\_\_, rubricato al n. /05 R.F. del Tribunale di Pescara.

3.3. Sul piano astratto «la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018) tuttavia esaminando il documento prodotto (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) si legge: «*PREMESSO che*

*(...) dichiarato fallito con sentenza 13-15/07/2005 R.F. n. /2005, era titolare dei seguenti c/c concessigli dalla \_\_\_\_\_ SpA:*

- *c/c n. 632498 con una posizione debitoria alla data del fallimento di € 22.181,89 (ventiduemilacentoottantunoeuro/89) come provato dagli estratti conto dal 30/6/2004 al 30/11/2005 che in numero di 7 (numerati da I a 7 e per fogli) si producono;*

- *c/c n. 592925 con saldo finale a debito alla data del fallimento di € 683,34 (seicentoottantatreeuro/34) giusta estratti conto del 30/6/2004 al 30/9/2005 che in numero di 6 (numerata da 1 a 6 per fogli) si producono;*

*che la esposizione debitoria complessiva del fallito \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ SpA era, alla data della dichiarazione del fallimento, di complessive € 22.864,23 CHIEDE di essere ammessa al passivo del fallimento...» (enfasi apposta dalla scrivente);*

3.4. ebbene i rapporti contrattuali indicati nella domanda appena riportata non coincidono con quelli dai quali è scaturito il credito preteso dall'opposta con il ricorso per d.i. che sono il conto corrente n. 578 (rinumerato al n. 3502/6335511 e, da ultimo, 2400414311, doc. 7 fascicolo monitorio) e il



contratto di finanziamento chirografario. Con alta probabilità i rapporti indicati nella domanda di ammissione al passivo sono quelli oggetto della comunicazione di recesso prodotta al documento 12 del fascicolo monitorio, rapporti però estranei al presente giudizio.

3.5. Per quanto appena detto l'opposta non ha fornito la prova, su di essa gravante, di un atto interruttivo della prescrizione dal 3.10.2003 (termine iniziale) al 3.10.2012 (termine finale), dunque deve essere dichiarata la prescrizione del diritto di credito dell'opposta con riferimento ai rapporti appena indicati.

3.6. Nessun rilievo assume il fatto che l'opponente non abbia contestato il contenuto del documento sopra riportato, giacché il principio di "non contestazione" di cui all'art. 116 c.p.c. non si applica ai documenti (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Cass., 21/06/2016, n. 12748 e Cass., 21/12/2017, n. 30744).

4. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe tutte le altre domande proposte dall'opponente in via subordinata e riguardanti l'invalidità dei negozi intercorsi tra la debitrice principale, s.a.s., e la Banca, cedente del credito all'opposta, e la correlata azione di ripetizione, avanzate comunque in via d'eccezione riconvenzionale di compensazione, giacché, attesa la qualità di garante dell'opponente, il medesimo non avrebbe potuto formulare (ed infatti non l'ha fatto) alcuna domanda di condanna della banca alla restituzione in suo favore.

5. Solo per scrupolo, con riferimento ai presunti danni che l'opponente assume di avere subito per l'illegittima segnalazione al Centrale Rischi della Banca d'Italia, si rileva che in realtà tale questione è stata solo genericamente e astrattamente allegata nella parte discorsiva dell'atto di citazione ma nelle conclusioni non è stata, poi, avanzata alcuna domanda di condanna. Ad ogni modo attesi i termini in cui è stata posta la questione e l'assenza di allegazione e prova – che avrebbe potuto essere data anche mediante presunzioni (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020) dei danni che sarebbero derivati all'opponente, la domanda va rigettata.



6. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

A) dichiara la prescrizione del credito azionato dall'opposta e ingiunto all'opponente nel d.i.;

B) per l'effetto revoca il d.i. oggetto della presente opposizione;

C) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 296,47n per spese vive, € 6331,3 per compenso d'avvocato (liquidazione ai medi, fase decisionale ridotta di 1/3), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;

pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Pescara, 22 giugno 2020

Il Giudice  
dott. Grazia Roscigno

